

CPM

CASSA PENSIONI MIGROS

**Piano di previdenza
«Prolungamento dell'assicurazione»**

Situazione al 1° gennaio 2023



Sommario

Art. 1	Validità.....	4
Art. 2	Possibilità di assicurazione.....	4
Art. 3	Inizio, modifica e fine dell'assicurazione.....	4
Art. 4	Salario assicurato.....	4
Art. 5	Contributi.....	5
Art. 6	Accrediti di vecchiaia.....	5
Art. 7	Età ordinaria di pensionamento.....	5
Art. 8	Prestazioni di vecchiaia.....	6
Art. 9	Prestazioni d'invalidità nell'assicurazione di rischio e nell'assicurazione completa.....	6
Art. 10	Prestazioni d'invalidità nell'assicurazione esente da contributi.....	7
Art. 11	Prestazioni in caso di decesso.....	7
Art. 12	Restrizione nell'ambito della promozione d'abitazioni.....	8
Art. 13	Modifiche future.....	8

Allegati al piano di previdenza

A	Somma di riscatto massima.....	9
B	Aliquota di conversione.....	11
C	Rendita transitoria.....	12
D	Prefinanziamento del pensionamento anticipato.....	13
E	Prefinanziamento della rendita transitoria.....	15
F	Prestazione in capitale al posto di una rendita.....	17

Art. 1 **Validità**

Il presente piano di previdenza entra in vigore il 1° gennaio 2023 per gli ex collaboratori delle imprese affiliate che prolungano l'assicurazione ai sensi dell'art. 9 del regolamento di previdenza. Vengono applicate le seguenti disposizioni a completamento del regolamento di previdenza.

Art. 2 **Possibilità di assicurazione**

Il prolungamento dell'assicurazione può essere fatto per l'assicurazione di rischio, per l'assicurazione completa o per quella esente da contributi.

Art. 3 **Inizio, modifica e fine dell'assicurazione**

- 1 La richiesta scritta di prolungamento dell'assicurazione deve essere inoltrata prima della cessazione dell'assicurazione obbligatoria. Alla richiesta deve essere allegata una prova della cessazione del rapporto di lavoro avviata dal datore di lavoro.
- 2 Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, la prestazione di uscita viene trasferita al relativo istituto, a condizione che possa essere utilizzata per il riscatto integrale delle prestazioni regolamentari. Se ciò richiede più di due terzi della prestazione d'uscita, l'assicurazione termina. Se vengono trasferiti meno di due terzi della prestazione d'uscita, l'assicurazione viene mantenuta sulla base del salario assicurato ridotto di conseguenza.
- 3 La persona assicurata può disdire in qualsiasi momento l'assicurazione per la fine di un mese civile. Una successiva ripresa è esclusa. In caso di contributi in sospenso, la CPM ha il diritto di disdire l'assicurazione con effetto immediato.

Art. 4 **Salario assicurato**

È determinante l'ultimo salario assicurato prima di lasciare l'assicurazione obbligatoria.

Art. 5 Contributi

- 1 Nell'assicurazione di rischio devono essere pagati i contributi di rischio, nell'assicurazione completa i contributi di rischio e di risparmio.
- 2 Nell'assicurazione completa le persone assicurate possono scegliere tra i piani di risparmio «Basis», «Standard» e «Plus». Il piano di risparmio può essere modificato al 1° gennaio di ogni anno. L'adeguamento per l'anno successivo deve essere comunicato per iscritto alla CPM al più tardi il 30 novembre.
- 3 I contributi vengono calcolati in percentuale del salario assicurato.

Piano di risparmio	Contributi di rischio	Contributi di risparmio	Totale
Basis	2 %	21.50 %	23.50 %
Standard	2 %	23.50 %	25.50 %
Plus	2 %	25.50 %	27.50 %

- 4 I contributi vanno versati dalla persona assicurata il primo giorno del mese. Qualora dovessero essere necessari dei contributi di risanamento, la persona che mantiene l'assicurazione, deve pagare gli stessi contributi di risanamento degli altri assicurati.

Art. 6 Accrediti di vecchiaia

Nell'assicurazione completa si ha diritto a degli accrediti di vecchiaia annui, calcolati in percentuale del salario assicurato.

Piano di risparmio Basis	Piano di risparmio Standard	Piano di risparmio Plus
30.50 %	32.50 %	34.50 %

Art. 7 Età ordinaria di pensionamento

L'età ordinaria di pensionamento è a 64 anni.

Art. 8 Prestazioni di vecchiaia

- 1 Le prestazioni di vecchiaia vengono versate come rendita di vecchiaia e/o come capitale di vecchiaia. Se il prolungamento dell'assicurazione è durato più di due anni, il prelievo di un capitale di vecchiaia ai sensi dell'art. 24 e 25 del regolamento di previdenza non è più possibile.
- 2 La rendita di vecchiaia viene calcolata sulla base dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e dell'aliquota di conversione conformemente all'allegato B. A tal fine è determinante l'avere di vecchiaia ridotto dopo un eventuale prelievo di capitale di vecchiaia e di rendite transitorie.
- 3 La rendita per figli di pensionati ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia percepita.

Art. 9 Prestazioni d'invalidità nell'assicurazione di rischio e nell'assicurazione completa

- 1 La rendita intera d'invalidità ammonta al 70 % della rendita di vecchiaia calcolata all'età ordinaria di pensionamento ai sensi del cpv. 2. Indipendentemente dalla scelta precedentemente effettuata del piano di risparmio, il calcolo si basa sempre sugli accrediti di vecchiaia del piano di risparmio «Standard». A ciò si aggiunge per ogni anno di età a partire dai 20 anni un supplemento dello 0.5 %.
- 2 La rendita di vecchiaia calcolata corrisponde alla rendita di vecchiaia alla quale la persona assicurata avrebbe diritto se continuasse a lavorare fino all'età ordinaria di pensionamento con il salario assicurato. Il Consiglio di fondazione fissa il tasso per la remunerazione dell'avere di vecchiaia (proiezione).

- 3 Se sussiste il diritto a una rendita d'invalidità dopo il compimento del 58° anno d'età, la rendita intera d'invalidità corrisponde almeno alla rendita di vecchiaia anticipata calcolata alla data d'inizio della prestazione.
- 4 La rendita per figli d'invalidi corrisponde al 20 % della rendita d'invalidità percepita.

Art. 10 Prestazioni d'invalidità nell'assicurazione esente da contributi

- 1 La rendita intera d'invalidità corrisponde alla rendita di vecchiaia anticipata calcolata alla data d'inizio della prestazione.
- 2 La rendita per figli d'invalidi corrisponde al 20 % della rendita d'invalidità percepita.

Art. 11 Prestazioni in caso di decesso

- 1 La rendita per partner ammonta
 - a) nell'assicurazione di rischio e nell'assicurazione completa: a due terzi della rendita di vecchiaia calcolata o percepita conformemente all'art. 9 cpv. 2;
 - b) nell'assicurazione esente da contributi: a due terzi della rendita di vecchiaia anticipata calcolata alla data d'inizio della prestazione o due terzi della rendita di vecchiaia percepita.
- 2 Se la persona assicurata aveva più di 15 anni in più della persona avente diritto alla rendita, la rendita si riduce del 2 % per ogni anno che supera i 15 anni di differenza d'età.
- 3 Se la persona assicurata muore durante il differimento del pensionamento, la rendita per il/la partner corrisponde a due terzi della rendita di vecchiaia calcolata al momento del decesso.

- 4 La rendita per orfani ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia, determinante per il calcolo della rendita per partner. La rendita viene raddoppiata per gli orfani di entrambi i genitori.
- 5 Il capitale in caso di decesso ai sensi dell'art. 45 del regolamento di previdenza corrisponde alla somma dei contributi di risparmio e delle prestazioni di libero passaggio apportata e dei riscatti della persona deceduta. Da questi vengono dedotti:
 - a) le rendite e le prestazioni in capitale prelevate prima del decesso;
 - b) i prelievi nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni;
 - c) i pagamenti nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale;
 - d) i versamenti unici per il finanziamento delle rendite per orfani calcolate secondo basi attuariali al momento del decesso.

Art. 12 Restrizione nell'ambito della promozione d'abitazioni

Se il prolungamento dell'assicurazione è durato più di due anni, il prelievo anticipato e la costituzione in pegno non sono più possibili.

Art. 13 Modifiche future

Il presente piano di previdenza può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nel rispetto dei diritti acquisiti. Le modifiche del piano di previdenza vanno comunicate all'autorità di vigilanza.

Allegati al piano di previdenza

A **Somma di riscatto massima** (art. 15 regolamento di previdenza)

La somma di riscatto nell'avere di vecchiaia corrisponde al massimo alla differenza fra l'avere di vecchiaia massimo consentito e l'avere di vecchiaia disponibile. L'avere di vecchiaia massimo consentito in percentuale del salario assicurato si presenta come segue:

Avere di vecchiaia massimo consentito in % del salario assicurato a seconda del piano di risparmio scelto

Età	Basis	Standard	Plus
20	14.0%	16.0%	18.0%
21	28.3%	32.3%	36.3%
22	42.8%	48.9%	55.0%
23	57.6%	65.8%	74.1%
24	72.7%	83.1%	93.5%
25	88.1%	100.7%	113.3%
26	103.8%	118.6%	133.4%
27	119.7%	136.8%	153.9%
28	136.0%	155.4%	174.9%
29	152.6%	174.4%	196.2%
30	169.5%	193.7%	217.9%
31	186.7%	213.4%	240.1%
32	204.3%	233.4%	262.6%
33	222.1%	253.9%	285.6%
34	240.4%	274.7%	309.0%
35	263.4%	300.4%	337.4%
36	286.9%	326.6%	366.3%
37	310.9%	353.3%	395.8%
38	335.3%	380.6%	425.8%
39	360.2%	408.3%	456.4%
40	385.5%	436.5%	487.6%
41	411.3%	465.3%	519.3%
42	437.7%	494.7%	551.7%

Avere di vecchiaia massimo consentito in % del salario assicurato a seconda del piano di risparmio scelto

Età	Basis	Standard	Plus
43	464.5%	524.6%	584.7%
44	491.8%	555.0%	618.3%
45	525.1%	591.6%	658.0%
46	559.1%	628.8%	698.5%
47	593.7%	666.8%	739.8%
48	629.0%	705.4%	781.9%
49	665.0%	744.8%	824.7%
50	701.6%	785.0%	868.4%
51	738.9%	825.9%	912.9%
52	777.0%	867.6%	958.2%
53	815.7%	910.1%	1004.4%
54	855.2%	953.4%	1051.5%
55	902.0%	1004.0%	1106.0%
56	949.6%	1055.6%	1161.5%
57	998.2%	1108.1%	1218.1%
58	1047.6%	1161.7%	1275.7%
59	1098.0%	1216.3%	1334.5%
60	1149.4%	1271.9%	1394.3%
61	1201.7%	1328.5%	1455.3%
62	1255.1%	1386.3%	1517.5%
63	1309.4%	1445.1%	1580.8%
64	1364.8%	1505.1%	1645.3%

L'età della persona assicurata risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

B Aliquota di conversione

(art. 22 regolamento di previdenza)

L'aliquota di conversione è fissata come segue a seconda dell'età al momento del pensionamento:

Età al momento del pensionamento	Aliquota di conversione in % dell'aveve di vecchiaia
55	3.80%
56	3.89%
57	3.98%
58	4.08%
59	4.19%
60	4.29%
61	4.40%
62	4.52%
63	4.64%
64	4.77%
65	4.91%
66	5.06%
67	5.22%
68	5.40%
69	5.58%
70	5.79%

L'età della persona assicurata viene calcolata in anni e mesi; per le frazioni di un anno le aliquote interpolate sono applicate all'età così calcolata.

C **Rendita transitoria**

(art. 26 regolamento di previdenza)

La rendita transitoria viene finanziata con una riduzione del conto supplementare o dell'aveve di vecchiaia al momento del pensionamento. L'entità della rendita transitoria rimane invariata durante l'intero periodo di versamento delle rendite.

La riduzione del conto supplementare o dell'aveve di vecchiaia al momento del pensionamento anticipato corrisponde, per una rendita transitoria di 1 franco, al seguente importo (in CHF):

Età al momento del pensionamento	Riduzione del conto supplementare o dell'aveve di vecchiaia per rendita transitoria di 1 CHF
55	7.983
56	7.174
57	6.349
58	5.507
59	4.647
60	3.766
61	2.864
62	1.937
63	0.984
64	0.000

L'età della persona assicurata viene calcolata in anni e mesi e le aliquote interpolate sono applicate all'età così calcolata. La rendita transitoria viene versata dal giorno del pensionamento (parziale) anticipato. La fine corrisponde all'età di pensionamento ordinaria.

D Prefinanziamento del pensionamento anticipato

(art. 16 cpv. 1 lett. a regolamento di previdenza)

La somma di riscatto massima consentita nel conto supplementare per il prefinanziamento del pensionamento anticipato in % del salario assicurato si presenta come segue:

Somma di riscatto massima consentita in % del salario assicurato

Età	Età auspicata per il pensionamento anticipato					
	58	59	60	61	62	63
20	292.1%	239.9%	189.2%	139.9%	92.0%	45.4%
21	297.7%	244.4%	192.8%	142.6%	93.8%	46.3%
22	303.4%	249.1%	196.4%	145.3%	95.6%	47.1%
23	309.1%	253.8%	200.2%	148.1%	97.4%	48.0%
24	315.0%	258.6%	204.0%	150.9%	99.2%	49.0%
25	321.0%	263.5%	207.8%	153.7%	101.1%	49.9%
26	327.1%	268.5%	211.8%	156.7%	103.0%	50.8%
27	333.3%	273.6%	215.8%	159.6%	105.0%	51.8%
28	339.6%	278.8%	219.9%	162.7%	107.0%	52.8%
29	346.1%	284.1%	224.1%	165.8%	109.0%	53.8%
30	352.6%	289.5%	228.4%	168.9%	111.1%	54.8%
31	359.3%	295.0%	232.7%	172.1%	113.2%	55.8%
32	366.2%	300.6%	237.1%	175.4%	115.3%	56.9%
33	373.1%	306.4%	241.6%	178.7%	117.5%	58.0%
34	380.2%	312.2%	246.2%	182.1%	119.8%	59.1%
35	387.4%	318.1%	250.9%	185.6%	122.0%	60.2%
36	394.8%	324.2%	255.7%	189.1%	124.4%	61.4%
37	402.3%	330.3%	260.5%	192.7%	126.7%	62.5%
38	410.0%	336.6%	265.5%	196.4%	129.1%	63.7%
39	417.7%	343.0%	270.5%	200.1%	131.6%	64.9%
40	425.7%	349.5%	275.6%	203.9%	134.1%	66.2%
41	433.8%	356.1%	280.9%	207.8%	136.6%	67.4%
42	442.0%	362.9%	286.2%	211.7%	139.2%	68.7%
43	450.4%	369.8%	291.7%	215.7%	141.9%	70.0%

Somma di riscatto massima consentita in % del salario assicurato

Età	Età auspicata per il pensionamento anticipato					
	58	59	60	61	62	63
44	459.0%	376.8%	297.2%	219.8%	144.6%	71.3%
45	467.7%	384.0%	302.8%	224.0%	147.3%	72.7%
46	476.6%	391.3%	308.6%	228.3%	150.1%	74.1%
47	485.6%	398.7%	314.5%	232.6%	153.0%	75.5%
48	494.9%	406.3%	320.4%	237.0%	155.9%	76.9%
49	504.3%	414.0%	326.5%	241.5%	158.8%	78.4%
50	513.8%	421.9%	332.7%	246.1%	161.8%	79.9%
51	523.6%	429.9%	339.0%	250.8%	164.9%	81.4%
52	533.5%	438.1%	345.5%	255.6%	168.1%	82.9%
53	543.7%	446.4%	352.1%	260.4%	171.3%	84.5%
54	554.0%	454.9%	358.7%	265.4%	174.5%	86.1%
55	564.5%	463.5%	365.6%	270.4%	177.8%	87.7%
56	575.3%	472.3%	372.5%	275.5%	181.2%	89.4%
57	586.2%	481.3%	379.6%	280.8%	184.6%	91.1%
58	597.3%	490.4%	386.8%	286.1%	188.2%	92.8%
59	499.8%	499.8%	394.1%	291.5%	191.7%	94.6%
60	401.6%	401.6%	401.6%	297.1%	195.4%	96.4%
61	302.7%	302.7%	302.7%	302.7%	199.1%	98.2%
62	202.9%	202.9%	202.9%	202.9%	202.9%	100.1%
63	102.0%	102.0%	102.0%	102.0%	102.0%	102.0%

L'età della persona assicurata risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

E Prefinanziamento della rendita transitoria

(art. 16 cpv. 1 lett. b regolamento di previdenza)

La somma di riscatto massima consentita nel conto supplementare per il prefinanziamento della rendita transitoria in % della rendita transitoria si presenta come segue:

Somma di riscatto massima consentita in % della rendita transitoria

Età	Età auspicata per il pensionamento anticipato					
	58	59	60	61	62	63
20	259.5%	214.7%	170.6%	127.1%	84.3%	42.0%
21	264.7%	218.9%	174.0%	129.7%	86.0%	42.8%
22	269.9%	223.3%	177.4%	132.3%	87.7%	43.7%
23	275.3%	227.8%	181.0%	134.9%	89.5%	44.6%
24	280.9%	232.3%	184.6%	137.6%	91.3%	45.5%
25	286.5%	237.0%	188.3%	140.4%	93.1%	46.4%
26	292.2%	241.7%	192.1%	143.2%	95.0%	47.3%
27	298.0%	246.6%	195.9%	146.1%	96.9%	48.2%
28	304.0%	251.5%	199.8%	149.0%	98.8%	49.2%
29	310.1%	256.5%	203.8%	152.0%	100.8%	50.2%
30	316.3%	261.7%	207.9%	155.0%	102.8%	51.2%
31	322.6%	266.9%	212.1%	158.1%	104.9%	52.2%
32	329.1%	272.2%	216.3%	161.3%	107.0%	53.3%
33	335.6%	277.7%	220.6%	164.5%	109.1%	54.3%
34	342.4%	283.2%	225.0%	167.8%	111.3%	55.4%
35	349.2%	288.9%	229.5%	171.1%	113.5%	56.5%
36	356.2%	294.7%	234.1%	174.5%	115.8%	57.6%
37	363.3%	300.6%	238.8%	178.0%	118.1%	58.8%
38	370.6%	306.6%	243.6%	181.6%	120.4%	60.0%
39	378.0%	312.7%	248.5%	185.2%	122.9%	61.2%
40	385.6%	319.0%	253.4%	188.9%	125.3%	62.4%
41	393.3%	325.3%	258.5%	192.7%	127.8%	63.6%
42	401.1%	331.8%	263.7%	196.6%	130.4%	64.9%
43	409.2%	338.5%	269.0%	200.5%	133.0%	66.2%

Somma di riscatto massima consentita in % della rendita transitoria

Età	Età auspicata per il pensionamento anticipato					
	58	59	60	61	62	63
44	417.3%	345.3%	274.3%	204.5%	135.6%	67.5%
45	425.7%	352.2%	279.8%	208.6%	138.4%	68.9%
46	434.2%	359.2%	285.4%	212.8%	141.1%	70.3%
47	442.9%	366.4%	291.1%	217.0%	143.9%	71.7%
48	451.7%	373.7%	296.9%	221.4%	146.8%	73.1%
49	460.8%	381.2%	302.9%	225.8%	149.8%	74.6%
50	470.0%	388.8%	308.9%	230.3%	152.8%	76.1%
51	479.4%	396.6%	315.1%	234.9%	155.8%	77.6%
52	489.0%	404.5%	321.4%	239.6%	158.9%	79.1%
53	498.8%	412.6%	327.9%	244.4%	162.1%	80.7%
54	508.7%	420.9%	334.4%	249.3%	165.3%	82.3%
55	518.9%	429.3%	341.1%	254.3%	168.7%	84.0%
56	529.3%	437.9%	347.9%	259.4%	172.0%	85.7%
57	539.9%	446.6%	354.9%	264.6%	175.5%	87.4%
58	550.7%	455.6%	362.0%	269.8%	179.0%	89.1%
59	464.7%	464.7%	369.2%	275.2%	182.6%	90.9%
60	376.6%	376.6%	376.6%	280.8%	186.2%	92.7%
61	286.4%	286.4%	286.4%	286.4%	189.9%	94.6%
62	193.7%	193.7%	193.7%	193.7%	193.7%	96.5%
63	98.4%	98.4%	98.4%	98.4%	98.4%	98.4%

L'età della persona assicurata risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

F Prestazione in capitale al posto di una rendita

(art. 27 e art. 38 regolamento di previdenza)

Tariffa per il calcolo della prestazione in capitale per partner al posto di una rendita (art. 38 regolamento di previdenza) o al posto di una rendita vitalizia in seguito a divorzio (art. 27 regolamento di previdenza).

Controvalore per CHF 1 di rendita annua per partner

Età	Importo CHF	Età	Importo CHF	Età	Importo CHF
17	38.949	41	31.024	65	18.772
18	38.696	42	30.595	66	18.187
19	38.438	43	30.157	67	17.595
20	38.173	44	29.711	68	16.998
21	37.903	45	29.256	69	16.397
22	37.627	46	28.793	70	15.791
23	37.345	47	28.321	71	15.180
24	37.056	48	27.842	72	14.565
25	36.761	49	27.356	73	13.949
26	36.459	50	26.863	74	13.330
27	36.150	51	26.363	75	12.710
28	35.835	52	25.857	76	12.091
29	35.512	53	25.344	77	11.474
30	35.182	54	24.826	78	10.861
31	34.844	55	24.302	79	10.255
32	34.499	56	23.772	80	9.658
33	34.145	57	23.238	81	9.071
34	33.784	58	22.699	82	8.497
35	33.415	59	22.154	83	7.939
36	33.038	60	21.605	84	7.398
37	32.652	61	21.050	85	6.877
38	32.258	62	20.489	86	6.380
39	31.855	63	19.923	87	5.906
40	31.444	64	19.351	88	5.460

Controvalore per CHF 1 di rendita annua per partner

Età	Importo CHF	Età	Importo CHF	Età	Importo CHF
89	5.040	97	2.616	105	1.332
90	4.648	98	2.412	106	1.211
91	4.283	99	2.224	107	1.097
92	3.945	100	2.051	108	0.990
93	3.633	101	1.890	109	0.889
94	3.346	102	1.739	110	0.803
95	3.081	103	1.596	111	0.556
96	2.839	104	1.461	112	0.485

L'età del/della partner viene calcolata in mesi e anni e la tariffa interpolata applicata all'età così calcolata.

Impressum

Editore **Cassa pensioni Migros**, Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

Redazione **Assicurazione Cassa pensioni Migros**

Impaginazione e composizione **www.mendelin.com**

Stampa **www.kromer.ch**

Publicato in lingua italiana, francese e tedesca.
Fa stato la versione in lingua tedesca.

Cassa pensioni Migros

Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

Tel. 044 436 81 11

infobox@mpk.ch, www.mpk.ch